



ATTO N. 877/BIS

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
Sanità e Servizi Sociali**

Relatore di maggioranza Consigliere Attilio Solinas

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

SUL

**Disegno di legge
di iniziativa dei Consiglieri Solinas,
Casciari, Chiacchieroni, Ricci e Rometti
concernente:**

*“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23
settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle
attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni)”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 21 marzo 2017

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 29 marzo 2017



**COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 21 marzo 2017 ha esaminato in sede referente l'atto n. 877 e ha deciso di esprimere a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto.

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Consigliere Attilio Solinas.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica sensi del comma 9, dell'articolo 17 bis, del Regolamento interno, venga iscritto, all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Solinas, Casciari, Chiacchieroni, Ricci e Rometti, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 23 novembre 2016 e trasmessa in data 24 novembre 2016 per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 14017 del 24 novembre 2016 (ATTO N. 877);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere favorevole con osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 19 dicembre 2016;

VISTE le osservazioni pervenute a seguito dell'audizione svolta sull'atto in data 1° febbraio 2017 ed esaminate dalla Commissione;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTO l'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

VISTO l'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Attilio Solinas (ATTO N. 877/BIS);

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi del comma 9, dell'articolo 17 bis, del Regolamento interno;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti
contrari e n. ... voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni)", composta di n. 31 articoli nel testo che segue:



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SOLINAS, CASCIARI, CHIACCHIERONI, RICCI E ROMETTI CONCERNENTE:	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
“Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.)”.	“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.)”.
Art. 1	Art. 1
(Modificazioni al titolo della l.r. 19/2009)	(Modificazioni al titolo della l.r. 19/2009)
1. Al titolo della l.r. 19/2009 le parole “e ricreative” sono soppresse, e dopo la parola “sportive” è inserita la parola “e”.	1. Al titolo della l.r. 19/2009 la parola “sportive,” è sostituita dalle parole “sportive e” e le parole “e ricreative” sono soppresse.
Art. 2	Art. 2
(Modificazioni alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009)	(Modificazioni alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009)
1. Alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009 la parola “amministrative” è soppressa, e dopo la parola “finalità” è inserita la parola “e”.	1. Alla rubrica del Capo I della l.r. 19/2009 la parola “, finalità” è sostituita dalle seguenti: “e finalità” e le parole “, funzioni amministrative” sono soppresse.
Art. 3	Art. 3
(Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 1 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 1	Idem
(Oggetto e finalità)	Idem
1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nelle attività sportive e motorie uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle relazioni sociali e per la formazione e la salute della persona.	Idem
2. La Regione, altresì, riconosce la	2. La Regione, altresì, riconosce la



funzione sociale degli enti di promozione sportiva del territorio, di seguito EPS, e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, di seguito denominate associazionismo, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 3.	funzione sociale degli enti di promozione sportiva del territorio, di seguito EPS, e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, di seguito associazionismo, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 3.
3. La Regione, in particolare, riconosce nella scuola il luogo preminente per promuovere i valori e i principi educativi della pratica sportiva e motoria, intesa come mezzo di espressione, di crescita e di formazione della persona, nonché di acquisizione di uno stile di vita sano.	Idem
4. La Regione persegue gli obiettivi delle politiche per lo sport e le attività motorie a favore di tutti i cittadini, in collaborazione con i comuni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominate CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominate CIP, gli EPS, le istituzioni scolastiche e l'associazionismo.	4. La Regione persegue gli obiettivi delle politiche per lo sport e le attività motorie a favore di tutti i cittadini, in collaborazione con i comuni, le istituzioni scolastiche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, di seguito CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate , gli EPS e l'associazionismo.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Regione programma ed adegua il patrimonio impiantistico favorendone l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e allo scopo di garantirne l'equilibrata diffusione sul territorio per fornire ai cittadini la massima fruibilità e pari opportunità di accesso alle attività sportive e motorie in ambienti sicuri ed idonei.	5. Ai fini di cui al comma 4 la Regione programma e promuove l'adeguamento del patrimonio impiantistico favorendone l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e allo scopo di garantirne l'equilibrata diffusione sul territorio per fornire ai cittadini la massima fruibilità e pari opportunità di accesso alle attività sportive e motorie in ambienti sicuri ed idonei.
6. La Regione promuove la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione umbra.”.	Idem
Art. 4	Art. 4
(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 2 della l.r. 19/2009 è sostituito da seguente:	1. L'articolo 2 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 2	Idem
(Definizioni)	Idem



1. Ai fini della presente legge si intende per:	Idem
a) attività sportiva: qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività e per perseguire un miglioramento della salute e dello stile di vita sin dall'età infantile, distinta in:	a) attività sportiva: qualsiasi forma d'attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitività e per perseguire obiettivi di salute attraverso un miglioramento degli stili di vita sin dall'età infantile, distinta in:
1) attività agonistica, quale forma di attività sportiva praticata sistematicamente e continuativamente, a qualsiasi livello, per il perseguimento di un risultato sportivo attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia, in forma regolamentata dalle federazioni sportive e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, ovvero da organizzazioni o soggetti terzi;	1) attività agonistica, quale forma di attività sportiva praticata sistematicamente e continuativamente, a qualsiasi livello, per il perseguimento di un risultato sportivo attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia, in forma regolamentata dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli EPS che aderiscono al CONI e al CIP , ovvero da organizzazioni o soggetti terzi;
2) attività non agonistica, quale forma di attività sportiva, individuale e collettiva, non occasionale e non regolamentata, praticata da soggetti tesserati e non ad organismi sportivi;	Idem
b) attività motoria: qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa.”.	Idem
Art. 5	Art. 5
(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 3 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 3	Idem
(Sport di Cittadinanza)	Idem
1. La Regione, ai fini della diffusione di una cultura volta ad una idonea e costante pratica delle attività sportive e motorie e all'integrazione interculturale, promuove politiche educative, formative,	Idem



culturali, della tutela socio-sanitaria e dell'educazione alla salute, indirizzate a tutte le fasce d'età.	
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:	Idem
a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003);	Idem
b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e la realizzazione degli impianti sportivi, anche mediante specifiche convenzioni tra soggetti pubblici, privati, e l'associazionismo e gli EPS;	b) favorisce l'adeguamento, la qualificazione e la realizzazione degli impianti sportivi, anche mediante specifiche convenzioni tra soggetti pubblici, privati e federazioni sportive, discipline sportive associate, EPS e associazionismo, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici;
c) individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare attività sportive e motorie in piena sicurezza;	Idem
d) promuove l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, socio-sanitarie, ambientali, giovanili, dell'istruzione, culturali ed economiche, ed i relativi interventi anche in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;	Idem
e) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l'Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualità Umbria Green Sport di cui all'articolo 21, anche nell'ottica dello sport come messaggio e strumento di pace;	Idem
f) favorisce la diffusione delle attività	f) favorisce la diffusione delle attività



<p>sportive e motorie nelle scuole primarie, sostenendo la cultura della pratica sportiva quale strumento educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e i comuni, e incentivando il rapporto con le federazioni sportive, l'associazionismo e gli EPS;</p>	<p>sportive e motorie nelle scuole primarie, sostenendo la cultura della pratica sportiva quale strumento educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e i comuni, e incentivando il rapporto con il CONI, anche per mezzo della Scuola Regionale dello Sport, le federazioni sportive, gli EPS e l'associazionismo;</p>
<p>g) promuove l'avviamento alle attività sportive nelle scuole secondarie, in accordo con le istituzioni scolastiche e in collaborazione con il CONI, il CIP, i comuni, l'associazionismo e gli EPS;</p>	<p>g) promuove l'avviamento alle attività sportive nelle scuole secondarie, in accordo con le istituzioni scolastiche e in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, gli EPS e l'associazionismo;</p>
<p>h) incentiva la diffusione delle attività sportive e motorie in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le federazioni sportive, l'associazionismo e gli EPS;</p>	<p>h) incentiva la diffusione delle attività sportive e motorie in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le federazioni sportive, gli EPS e l'associazionismo;</p>
<p>i) contrasta l'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche anche attraverso il sostegno di specifiche iniziative promosse dalle federazioni sportive, dall'associazionismo e dagli EPS;</p>	<p>i) contrasta l'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche anche attraverso il sostegno di specifiche iniziative promosse dalle federazioni sportive, dagli EPS e dall'associazionismo;</p>
<p>j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie, per una migliore qualità dell'offerta dei servizi;</p>	<p>Idem</p>
<p>k) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria nell'ambito delle attività sportive e motorie;</p>	<p>Idem</p>
<p>l) promuove e favorisce, attraverso una collaborazione paritaria con le federazioni sportive, l'associazionismo e gli EPS, lo sviluppo delle attività sportive e motorie in favore delle persone con disabilità e degli anziani, anche con finalità di inclusione, riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale;</p>	<p>l) promuove e favorisce, attraverso una collaborazione paritaria con le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, l'associazionismo e il CIP, lo sviluppo delle attività sportive e motorie in favore delle persone con disabilità e degli anziani, anche con finalità di inclusione, riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l'integrazione sociale;</p>



m) promuove e sostiene progetti finalizzati all'incremento della consapevolezza e dell'informazione in tema di attività sportive e motorie e di corretta alimentazione, quali valori educativi fondamentali e permanenti;	Idem
n) favorisce ed organizza attività sportive e motorie sostenibili, rispettose delle persone, della società e dell'ambiente;	Idem
o) favorisce la pratica di attività sportive e motorie come elementi di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.	Idem
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), inoltre, la Regione promuove e sostiene progetti finalizzati all'accesso degli operatori sportivi nella scuola primaria.	Idem
4. Al fine di favorire lo svolgimento sul territorio regionale delle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale di cui al comma 2, lettera e), la Regione provvede altresì al necessario coordinamento con le strutture ricettive presenti in Umbria e con i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, anche per garantire un accesso a costi agevolati alle strutture medesime.”.	4. Al fine di favorire lo svolgimento sul territorio regionale delle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale di cui al comma 2, lettera e), la Regione promuove la presenza nel territorio regionale di impianti di elevato valore tecnico-sportivo , e provvede altresì al necessario coordinamento con le strutture ricettive presenti in Umbria e con i gestori degli impianti sportivi pubblici e privati, anche per garantire un accesso a costi agevolati alle strutture medesime.”.
Art. 6	Art. 6
(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 4	Idem
(Funzioni della Regione)	Idem
1. Nell'ottica della centralità dell'indirizzo delle politiche regionali per lo sport e le attività motorie, la Regione, anche in collaborazione con il CONI, il CIP, i comuni, l'associazionismo e gli EPS, esercita le seguenti funzioni:	1. Nell'ottica della centralità dell'indirizzo delle politiche regionali per lo sport e le attività motorie, la Regione, anche in collaborazione con i comuni, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate , gli EPS e



	l'associazionismo, esercita le seguenti funzioni:
a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport;	Idem
b) programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva e motoria nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge ed anche per garantire un accesso sostenibile per tutti nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;	b) programmazione, anche favorendo l'aggregazione tra più comuni , delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva e motoria nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge ed anche per garantire un accesso sostenibile per tutti nonché il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente;
c) incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti che operano nel sistema sportivo anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;	Idem
d) promozione ed avviamento alla pratica delle attività sportive e motorie di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati;	Idem
e) definizione degli standard per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie di cui all'articolo 19;	Idem
f) promozione di interventi diretti a diffondere la pratica delle attività sportive e motorie su tutto il territorio regionale come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;	Idem
g) promozione, anche attraverso incentivi, degli investimenti per il recupero degli spazi e dei luoghi non utilizzati e delle donazioni da parte dei soggetti privati per le finalità di cui alla presente legge.	Idem
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CONI, il CIP, gli EPS, nonché le associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP, trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport l'elenco degli eventi e delle manifestazioni sportive	2. Per le finalità di collaborazione di cui al comma 1 , entro il 31 gennaio di ogni anno il CONI, il CIP, gli EPS, nonché le associazioni che non aderiscono al CONI e al CIP , trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport



dell'anno precedente, con il relativo numero dei partecipanti, nonché il calendario e il programma delle manifestazioni previste per l'anno successivo.”.	l'elenco degli eventi e delle manifestazioni sportive dell'anno precedente, con il relativo numero dei partecipanti, nonché il calendario e il programma delle manifestazioni previste per l'anno successivo.”.
Art. 7	Art. 7
(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2009)	(Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 5 della l.r. 19/2009 è abrogato.	Idem
Art. 8	Art. 8
(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 6 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 6	Idem
(Funzioni dei comuni)	Idem
1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge e contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica delle attività sportive e motorie, anche assicurando la partecipazione dell'associazionismo.	Idem
2. I comuni, oltre a quanto previsto all'articolo 16, esercitano altresì le seguenti funzioni:	2. I comuni, oltre a quanto previsto all'articolo 16 bis , esercitano altresì le seguenti funzioni:
a) attività promozionali concernenti la pratica delle attività sportive e motorie nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;	a) attività promozionali, anche per le manifestazioni sportive minori , concernenti la pratica delle attività sportive e motorie, nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie, soprattutto in favore delle persone con disabilità e degli anziani ;
b) l'elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie;	Idem
c) vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi degli articoli 23 e 28, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi	Idem



proventi.	
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di sport e all'Osservatorio di cui all'articolo 13, i progetti di cui al comma 2, lettera b).".	Idem
Art. 9	Art. 9
(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
"Art. 7	"Art. 7
(Strumenti e modalità di programmazione e controllo di attuazione)	(Strumenti e modalità di programmazione)
1. L'attività di programmazione avviene in coordinamento ed integrazione con la programmazione regionale in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione.	1. L'attività di programmazione avviene in coordinamento ed integrazione con la programmazione regionale in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione. A tal fine il Presidente della Giunta regionale provvede al coordinamento degli assessorati competenti per l'individuazione dei relativi ambiti di intervento.
2. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge:	Idem
a) il Piano triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e l'impiantistica sportiva;	Idem
b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motoria;	Idem
c) il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva.	Idem
3. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.	Abrogato
Art. 10	Art. 10
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituito	Idem



dal seguente:	
“Art. 8	Idem
(Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva)	Idem
1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva, di seguito denominato Piano triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.	Idem
2. Il Piano triennale resta in vigore fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio con le modalità di cui al comma 1.	Idem
3. Il Piano triennale, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, stabilisce:	Idem
a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive e motorie;	Idem
b) le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività sportive e motorie nelle scuole;	Idem
c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.	Idem
4. Il Piano triennale è attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria di cui all'articolo 9 e il Programma annuale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 10.”	Idem
Art. 11	Art. 11
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 9 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 9	Idem
(Programma annuale per la promozione sportiva e motoria)	Idem
1. Il Programma annuale per la	1. Il Programma annuale per la



promozione sportiva e motoria è approvato dalla Giunta regionale in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 11, ed attua il Piano triennale di cui all'articolo 8. Esso in particolare:	promozione sportiva e motoria è approvato dalla Giunta regionale, acquisite e valutate le proposte del Comitato di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno , ed attua il Piano triennale di cui all'articolo 8. Esso in particolare:
a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione delle iniziative in materia di promozione sportiva e motoria;	Idem
b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di promozione sportiva e motoria;	Idem
c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le attività promosse dalla Regione;	Idem
d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dall'associazionismo, dagli EPS e dai comuni, singoli o associati;	d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio regionale, proposti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate , dagli EPS, dall'associazionismo e dai comuni, singoli o associati;
e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio regionale.”.	Idem
Art. 12	Art. 12
(Integrazione all'articolo 10 della l.r. 19/2009)	(Integrazione all'articolo 10 della l.r. 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 le parole “adottate dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “approvato dalla Giunta regionale in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 11”.	1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
	“1. Il Programma annuale per l'impiantistica sportiva è approvato dalla Giunta regionale, <i>acquisite e valutate le proposte del Comitato di cui all'articolo 11, entro il 31 marzo di ogni anno</i>, e contiene le priorità e le necessità di intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le



	strutture scolastiche.”.
Art. 13	Art. 13
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 11 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 11	Idem
(Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport)	Idem
1. Presso il competente assessorato è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, di seguito Comitato, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano triennale.	1. Presso il competente assessorato è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, di seguito Comitato, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per la predisposizione dei programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10. Il Comitato trasmette eventuali proposte anche alla competente Commissione assembleare.
2. Fanno parte del Comitato:	Idem
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;	Idem
b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;	Idem
c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;	Idem
d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;	Idem
e) il presidente dell'ANCI e quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;	e) il presidente dell'ANCI regionale e quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;	Idem
g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;	Idem
h) un rappresentante designato dagli EPS;	h) un rappresentante degli EPS designato dal CONI, sentiti i rappresentanti degli stessi EPS;
	i) un rappresentante delle federazioni sportive e un rappresentante delle discipline sportive associate designati




	dal CONI;
i) tre esperti nominati dall'Assemblea legislativa;	j) tre esperti nominati dall'Assemblea legislativa;
j) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport delle Aziende unità sanitarie locali, un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.);	k) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport delle Aziende unità sanitarie locali, un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
k) un rappresentante dell'associazionismo;	l) un rappresentante delle associazioni che non aderiscono al CONI e al CIP;
l) il referente dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 13.	m) il referente dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 13.
3. Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport.	Idem
4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.	Idem
5. I componenti del Comitato partecipano ai lavori a titolo gratuito.”.	Idem
Art. 14	Art. 14
(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 12 della l.r. 19/2009 è abrogato.	1. L'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
	“Art. 12
	(Stati generali dello sport e delle attività motorie)
	1. L'assessorato competente indice, di norma con cadenza triennale, gli Stati generali dello sport e delle attività motorie, al fine di analizzare problematiche, stato di avanzamento delle attività nel territorio e l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nonché individuare linee strategiche per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 8.
	2. Agli Stati generali di cui al comma 1 partecipano le autonomie locali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Università, il CONI, il CIP, gli EPS,



	l'associazionismo ed altri soggetti eventualmente individuati dall'assessorato competente.".
Art. 15	Art. 15
(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 13 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
"Art. 13	Idem
(Monitoraggio delle attività sportive. Osservatorio)	Idem
1. E' istituito, presso il Servizio regionale competente in materia di sport, l'Osservatorio delle attività sportive in Umbria.	Idem
2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, gli EPS, l'associazionismo, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, e per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.	2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS, l'associazionismo, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, e per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Osservatorio trasmette alla Giunta regionale tutti i dati di cui al comma 2.".	Idem
Art. 16	Art. 16
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
"Art. 14	Idem
(Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali)	Idem
1. Accedono ai benefici di cui alla presente legge anche le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio	Idem



regionale che per statuto o atto costitutivo perseguono finalità sociali anche attraverso progetti di attività sportive e motorie, ed in particolare che:	
a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti, nonché dei migranti, delle persone con disabilità, degli anziani ed ex detenuti e tossicodipendenti;	Idem
b) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;	Idem
c) hanno nel proprio organico almeno un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività sportive e motorie.”.	c) hanno nel proprio organico almeno un operatore in possesso di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) o ex diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, oppure personale di comprovata esperienza nel settore a cui è assegnata la responsabilità dell'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività sportive e motorie.”.
Art. 17	Art. 17
(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 15	“Art. 15
(Tutela della salute dei cittadini e Attestato di etica sportiva)	(Palestre della salute)
1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano le attività di cui all'articolo 16 all'interno dei Centri di attività motoria, la Giunta regionale istituisce l'Attestato di etica sportiva, da	1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche



<p>rilasciare ai titolari e gestori dei Centri aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d'adesione.</p>	<p>stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico medesimo.</p>
<p>2. L'Attestato di etica sportiva è rilasciate ai soggetti di cui al comma 1 che, nel perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei propri utenti, si avvalgono di istruttori qualificati in possesso:</p>	<p>2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui al comma 1, su prescrizione medica, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. I programmi medesimi sono somministrati esclusivamente da operatori in possesso di:</p>
<p>a) del diploma ISEF;</p>	<p>a) laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 178/98, con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata;</p>
<p>b) di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);</p>	<p>b) ex diploma ISEF;</p>
<p>e) di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero."</p>	<p>c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.</p>
	<p>3. I costi per lo svolgimento dei programmi di cui al comma 2 nelle palestre della salute sono a carico dei singoli utenti, senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza regionale.</p>
	<p>4. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute, anche eventualmente prevedendo un apposito elenco, e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 2.</p>
	<p>5. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata pubblicità nel proprio</p>



	sito istituzionale.
Art. 18	Art. 18
(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“Art. 16	Idem
(Centri di attività motoria)	Idem
1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, organi del CONI.	1. I Centri di attività motoria sono strutture organizzate per la gestione di attività ginniche e sportive , di muscolazione e di formazione fisica, finalizzate al raggiungimento del benessere psico-fisico, ove si accede a fronte del pagamento di corrispettivi, erogati a qualsiasi titolo, per fruire dei relativi servizi.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.	2. Fermo quanto previsto all'articolo 16 bis, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che praticano le attività di cui al comma 1 all'interno dei Centri di attività motoria, i titolari e gestori dei Centri medesimi devono:
	a) operare nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);
	b) operare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b);
	c) avvalersi di un direttore tecnico responsabile in possesso di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 178/98 o ex diploma ISEF, ovvero di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero, che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c);
	d) avvalersi di un medico responsabile specializzato in medicina dello sport o cardiologia che svolge le funzioni definite nel regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera c).”.
3. L'interessato che intende aprire un	Abrogato




<p>Centro di attività motoria presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p>	
<p>4. La Segnalazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.</p>	Abrogato
<p>5. La Segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei seguenti elementi:</p>	Abrogato
<p>a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;</p>	Abrogato
<p>b) conformità dell'impianto e delle attrezzature a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);</p>	Abrogato
<p>e) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;</p>	Abrogato
<p>d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico provvisto almeno di diploma ISEF;</p>	Abrogato
<p>e) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o cardiologia.</p>	Abrogato
<p>6. La Segnalazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.</p>	Abrogato
<p>7. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 4 e 5 è comunicata dal titolare del Centro di attività motoria al comune competente.</p>	Abrogato
<p>8. Fermo quanto previsto all'articolo 19,</p>	Abrogato



<p>comma 3, della l. 241/90, il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui il titolare del Centro di attività motoria commerci e detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)."</p>	
	<p>Art. 19</p>
	<p>(Integrazione alla l.r. 19/2009)</p>
	<p>1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:</p>
	<p>"Art. 16 bis</p>
	<p>(Titolo abilitativo)</p>
	<p>1. L'interessato che intende aprire un Centro di attività motoria di cui all'articolo 16 presenta, al comune competente per territorio, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p>
	<p>2. La Segnalazione contiene almeno la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura.</p>
	<p>3. La Segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà concernenti il possesso dei seguenti elementi:</p>
	<p>a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;</p>
	<p>b) conformità dell'impianto e delle attrezzature a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a);</p>



	c) rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), per lo svolgimento delle attività;
	d) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;
	e) utilizzazione di un direttore tecnico responsabile e di un medico responsabile ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere c) e d).
	4. La Segnalazione, inoltre, indica le attività e le attrezzature presenti, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
	5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3 è comunicata dal titolare del Centro di attività motoria al comune competente.
	6. Fermo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della l. 241/90, il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui il titolare del Centro di attività motoria commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).".
Art. 19	Art. 20
(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 19/2009)	(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 18 della l.r. 19/2009 è abrogato.	Idem
Art. 20	Art. 21
(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole "e fisico-motorie" sono	1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole "e fisico-motorie" sono



sostituite dalle parole "e motorie".	sostituite dalle seguenti: "e motorie, anche avvalendosi della collaborazione del CONI,".
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
"2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia, del CONI, del CIP, dell'associazionismo e degli EPS."	"2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia, del CONI, del CIP, delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, degli EPS e dell'associazionismo."
Art. 21	Art. 22
(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 19/2009)
1. L'alea del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:	Idem
"2. Ai fini di cui al comma 1 vengono istituiti:".	Idem
Art. 22	Art. 23
(Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2009 le parole "gestisca un centro" sono sostituite dalle parole "gestisce un Centro" e le parole "dichiarazione" sono sostituite dalla parola "Segnalazione".	1. L'articolo 23 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
	"Art. 23
	(Sanzioni)
	1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
	a) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d);
	b) da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque intraprenda l'attività di cui all'articolo 16 bis senza avere inoltrato la SCIA, salva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino alla presentazione



	della SCIA medesima.
	2. Trova applicazione quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera c), in relazione alle funzioni dei comuni.”.
Art. 23	Art. 24
(Modificazioni e integrazioni all'articolo 24 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni e integrazioni all'articolo 24 della l.r. 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole “e benefici finanziari” sono inserite le parole “, anche utilizzando i fondi europei per lo sport.”.	1. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole “e benefici finanziari” sono inserite le seguenti : “, anche utilizzando i fondi europei per lo sport.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“2. Possono accedere ai benefici e ai contributi finanziari di cui al comma 1 gli enti pubblici, gli EPS, le federazioni sportive, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge.”.	“2. Possono accedere ai benefici e ai contributi finanziari di cui al comma 1 gli enti pubblici, il CONI, il CIP , le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS , le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che senza scopo di lucro persegue le finalità della presente legge.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:	Idem
“3 bis. Ai fini di cui al comma 1 vengono valutati prioritariamente i progetti di promozione presentati in forma congiunta da più soggetti di cui al comma 2.”.	Idem
4. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 prima della parola “dati” sono inserite le parole “al Servizio regionale competente in materia di sport”.	4. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 dopo la parola “fornire” sono inserite le seguenti: “al Servizio regionale competente in materia di sport”.
5. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole “nell'atto di cui al” sono sostituite dalle parole “ai sensi del”, e le parole “e il CIP” sono sostituite dalle parole “, il CIP, l'associazionismo e gli EPS.”.	5. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole “nell'atto di cui al” sono sostituite dalle seguenti : “ai sensi del”, e le parole “e il CIP.” sono sostituite dalle seguenti : “, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli EPS e l'associazionismo. ”.
6. Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
“7. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli EPS che svolgono le	“7. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche e agli EPS che svolgono le




<p>loro attività all'interno dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 sono concessi i contributi e i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'articolo 6 della legge 376/2000. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, devono procedere all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone ai competenti organi federali il comportamento.”.</p>	<p>loro attività all'interno dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 sono concessi i contributi e i benefici finanziari di cui alla presente legge solo nel caso in cui le disposizioni sociali siano state adeguate all'articolo 6 della legge 376/2000. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a sottoporre i propri atleti a controlli e, in caso di rifiuto, devono procedere all'immediata sospensione dell'atleta dall'attività denunciandone il comportamento ai competenti organi federali.”.</p>
<p>7. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole “dei diversamente abili” sono sostituite dalle parole “e motorie delle persone con disabilità e degli anziani”, e la parola “dieci” è sostituita dalla parola “quindici”.</p>	<p>7. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 le parole “dei diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “e motorie delle persone con disabilità”, e la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quindici”.</p>
<p>Art. 24</p>	<p>Art. 25</p>
<p>(Integrazioni all'articolo 25 della l.r. 19/2009)</p>	<p>(Integrazioni all'articolo 25 della l.r. 19/2009)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 dopo le parole “l'ammmodernamento” sono inserite le parole “, la riqualificazione”.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 dopo le parole “l'ammmodernamento” sono inserite le seguenti: “, la riqualificazione”.</p>
<p>2. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 prima della parola “dati” sono inserite le parole “al Servizio regionale competente in materia di sport”.</p>	<p>2. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 dopo la parola “fornire” sono inserite le seguenti: “al Servizio regionale competente in materia di sport”.</p>
<p>Art. 25</p>	<p>Art. 26</p>
<p>(Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 19/2009)</p>	<p>(Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 19/2009)</p>
<p>1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:</p>	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:</p>
	<p>“2. In particolare il regolamento disciplina:</p>
<p>“a) i requisiti gestionali, degli impianti e delle attrezzature dei Centri di attività motoria di cui all'articolo 16;”.</p>	<p>Idem</p>
	<p>b) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1;</p>



	c) le funzioni del direttore tecnico responsabile e del medico responsabile di cui all'articolo 16, comma 2, lettere c) e d);
	d) il procedimento, i requisiti e gli indirizzi di cui all'articolo 15, comma 4, in relazione alle palestre della salute;
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:	
"b) le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle attività dei Centri di attività motoria nonché del controllo degli impianti e delle attrezzature di cui alla lettera a)."	e) le modalità per l'esercizio del controllo sui requisiti di cui alla lettera a), nonché per l'esercizio della vigilanza sulle attività di cui alla lettera b) e sulle palestre della salute di cui alla lettera d)."
Art. 26	Art. 27
(Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 19/2009)	(Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 19/2009)
1. L'articolo 28 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:	Idem
"Art. 28	Idem
(Vigilanza e controllo)	Idem
1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sono esercitate dal comune competente e dalla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.	Idem
2. Il comune, in particolare, anche a fini statistici, verifica:	Idem
a) il rispetto di quanto previsto all'articolo 16;	a) il rispetto di quanto previsto all'articolo 16 bis;
b) il rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2."	b) il rispetto, anche secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e), di quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d)."
	Art. 28
	(Integrazione alla l.r. 19/2009)
	1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:



	"Art. 28 bis (Clausola valutativa)
	1. La Giunta regionale con cadenza triennale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge."
Art. 27	Art. 29
(Integrazione all'articolo 29 della l.r. 19/2009)	(Integrazione all'articolo 29 della l.r. 19/2009)
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 le parole "Il Reg." sono sostituite dalle parole "Salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, il Reg."	Idem
	Art. 30
	(Modificazioni all'articolo 30 della l.r. 19/2009)
	1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
	"2 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", del bilancio regionale di previsione."
Art. 28	Abrogato
(Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 19/2009)	Abrogato
1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 19/2009 le parole "centri di attività motoria" sono sostituite dalle parole "Centri di attività motoria di cui all'articolo 16".	Abrogato



	Art. 31
	(Norme transitorie)
	<p>1. I Centri di attività motoria di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2009 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2 lettera b) della l.r. 19/2009, come sostituito dall'articolo 26, comma 1 della presente legge, provvedono ad adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2009, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2009. Entro lo stesso termine i medesimi Centri provvedono altresì a comunicare l'avvenuto adeguamento al comune competente ai fini di cui all'articolo 16 bis, comma 3, lettera c) della l.r. 19/2009, come inserito dall'articolo 19, comma 1 della presente legge.</p>
	<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo, restano valide le Dichiarazioni di inizio attività già rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2009.</p>
	<p>3. La Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 27 della l.r. 19/2009, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

Relazione tecnica

ATTESTAZIONE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA DELL'ATTO 877BIS

Di seguito sono descritte le innovazioni normative introdotte dall'atto 877bis alla legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.). Si analizzano congiuntamente i potenziali effetti finanziari delle stesse disposizioni sul bilancio regionale.

Articolo 1

Modifica il titolo della legge vigente in materia di promozione delle attività sportive LR 19/2009 sopprimendo la parola *ricreative*.

La modifica non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2

Viene soppressa la parola *amministrative* nella rubrica del Capo I.

La modifica ha carattere solo lessicale, non comporta effetti finanziari.

Articolo 3

La modifica proposta rinnova l'articolo 1 *Oggetto e finalità* della legge.

Il comma 1 è modificato dal punto di vista lessicale sostituendo la parola sport con attività sportive, togliendo il riferimento alle attività ricreative ed esplicitando tra le finalità della legge lo sviluppo delle relazioni sociali.

Il comma 2 riconosce la funzione sociale degli Enti di promozione aggiungendo la specifica **del territorio**.

Il comma 3 introdotto riconosce il luogo preminente della scuola per la promozione dei valori della pratica sportiva e motoria.

Il comma 4 esplicita tra gli altri soggetti già citati nella norma vigente, le federazioni sportive e le discipline sportive associate.

Il comma 5 introdotto prevede che la Regione programmi e promuova l'adeguamento tecnologico dell'impiantistica regionale ai fini del risparmio energetico e contemporaneamente la diffusione equilibrata sul territorio dell'impiantistica ai fini di una pari opportunità di accesso ad essa da parte dei cittadini.

Il comma 6 anch'esso di nuova introduzione mette l'accento sulle discipline sportive di tradizione umbra tra le finalità della legge.

Le modifiche non comportano direttamente oneri aggiuntivi, ma potrebbero reindirizzare gli strumenti attuativi derivanti dalla legge in termini di redistribuzione dei contributi concessi.

La piena attuazione di tutte le finalità della legge comporterebbero sicuramente oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, ma la legge in esame prevede un piano triennale che individui le risorse disponibili per l'attuazione della legge e dei programmi annuali che ripartiscano le risorse disponibili. Saranno dunque questi strumenti attuativi, insieme alle leggi di bilancio nel loro complesso, che definiranno l'entità degli stanziamenti disponibili.

Gli stessi strumenti attuativi definiranno l'utilizzo delle risorse ed il conseguente carattere delle spese che potranno essere sia di carattere corrente che in conto capitale. Le spese dunque non hanno carattere obbligatorio per il bilancio regionale.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 4

Si rinnova l'articolo 2 *Definizioni* introducendo quattro definizioni distinte per attività sportiva in genere ed all'interno di essa per attività agonistica, non agonistica e motoria.

La modifica non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 5

Si rinnova l'articolo 3 *Sport di cittadinanza* che ulteriormente definisce le finalità delle legge in particolare dettagliando ciò che la Regione promuove, favorisce e sostiene, mettendo nuovo accento sugli interventi finalizzati alle scuole, all'abbandono precoce delle attività sportive agonistiche, agli anziani, all'impiantistica innovativa, alla sostenibilità anche ambientale delle iniziative.

Vengono individuati come strumenti di attrazione del territorio regionale, per manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, gli impianti di elevato valore tecnico sportivo ed un coordinamento con le strutture ricettive ed i gestori degli impianti, per garantire un accesso agevolato alla strutture.

La modifica esplicita le federazioni sportive e le discipline sportive associate tra i soggetti, con cui la Regione può fare convenzioni per la realizzazione di impianti sportivi.

Di nuovo l'insieme delle modifiche potrebbe comportare un reindirizzo delle risorse disponibili, ma essendo comunque necessario il passaggio attraverso il piano ed i programmi annuali per l'effettiva individuazione degli interventi da finanziare, non si può dire che la modifica in sé comporti oneri aggiuntivi.

Articolo 6

Si rinnova l'articolo 4 *Funzioni della Regione* esplicitando oltre al CONI, al CIP, ai comuni, agli Enti di Promozione sportiva ed all'associazionismo, le federazioni sportive e le discipline sportive associate tra i soggetti che collaborano con la Regione per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, programmazione, definizione di standard previste dalla legge stessa. A tal fine si chiede agli stessi soggetti di trasmettere al servizio regionale competente l'elenco di eventi e manifestazioni dell'anno precedente con il relativo numero di partecipanti ed il calendario degli stessi per l'anno successivo.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, ma potrebbe arricchire l'attività dell'Osservatorio istituito all'articolo 13 e già finanziato secondo la norma vigente.

Articolo 7

Si abroga l'articolo 5 *Funzioni delle province* che concorrevano con forme di concertazione alla programmazione regionale in materia e contribuivano alla diffusione della cultura della pratica sportiva, assicurando il concorso dei comuni e la partecipazione dell'associazionismo.

Vista la definizione non dettagliata delle funzioni delle province, prevista dalla legge vigente, l'abrogazione di questo articolo non comporta un reale spostamento di funzioni ad altri enti, pertanto non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 8

Si rinnova l'articolo 6 *Funzioni dei comuni*, al comma 1 affidando ad essi le funzioni di



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

promozione, che erano indicate per le province all'articolo 5 in via di abrogazione, ma in pratica già previste anche per i comuni. Ciò non comporta dunque oneri aggiuntivi per i comuni.

Al comma 3 come innovazione si chiede ai comuni di trasmettere annualmente i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva al Servizio regionale competente ed all'Osservatorio. Questa comunicazione non si ritiene debba comportare oneri aggiuntivi per i comuni, ma sia un adempimento insito nell'attività in materia ai fini della concessione di contributi.

Secondo il comma 2, il comune esercitava già le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni, con il testo di legge proposto si amplia all'articolo 28 lo spettro dei controlli oltre che agli impianti e alle attrezzature dei centri di attività motoria, anche alle attività svolte, si rinvia comunque a norme regolamentari per la definizione dei requisiti e per le modalità di vigilanza.

La modifica potrebbe comportare attività aggiuntive per i comuni, all'interno però di una funzione di controllo già esistente e regolamentata, si ritiene si possano modificare le modalità di controllo senza comportare sostanziali aggravii per il comune definendo il regolamento previsto in modo adeguato. In corrispondenza agli ulteriori controlli sono previste nuove sanzioni, i cui proventi saranno introitati dai comuni stessi.

La modifica non comporta dunque effetti finanziari per il bilancio regionale.

Articolo 9

Si rinnova l'articolo 7 riguardante gli strumenti di programmazione, indicando che l'attività di programmazione avvenga in coordinamento ed integrazione con quella in materia di turismo, sanità, ambiente, politiche giovanili ed istruzione.

La modifica è di natura procedurale e non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 10


Si rinnova l'articolo 8 riguardante il Piano regionale per la promozione sportiva e motoria, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva togliendo i riferimenti obsoleti al DAP, uniformando le espressioni in tutti i commi riguardanti le *attività sportive e motorie* e non più ricreative, togliendo dal Piano la definizione delle modalità di interazione con gli altri soggetti coinvolti nella programmazione ed i criteri per qualificare le attività che si svolgono nei Centri di Attività Motoria (CAM). Per lo svolgimento delle attività nei CAM verranno invece definiti criteri e modalità dal Regolamento previsto all'articolo 27.

Le modifiche sono di natura definitiva e procedurale, non comportano pertanto oneri aggiuntivi.

Articolo 11

Si rinnova l'articolo 9 riguardante il Programma annuale per la promozione sportiva e motoria, uniformando le espressioni in tutti i commi riguardanti la promozione *sportiva e motoria* ma non più ricreativa. Alla lettera d) del comma 1 tra i soggetti beneficiari tra cui ripartire i contributi vengono aggiunti esplicitamente il CONI, il CIP, le federazioni sportive e le discipline sportive associate oltre ai già presenti associazionismo, enti di promozione sportiva e comuni.

La modifica potrebbe avere effetti sulla ripartizione dei contributi, ma non comporta direttamente oneri aggiuntivi, trattandosi di contributi da ripartire a valle del processo di programmazione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio quindi alle disponibilità rinvenibili annualmente nel bilancio regionale.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

Inoltre l'interpretazione della legge vigente nel suo complesso faceva intendere che i soggetti aggiunti in questa proposta di modifica, fossero in realtà già eleggibili come beneficiari dei contributi, essendo già citati in diversi altri punti del testo vigente sempre in modo disomogeneo. La modifica riordina il testo vigente più che innovarlo.

Articolo 12

Riguardo il Programma annuale per l'impiantistica sportiva descritto all'articolo 10, sostituisce la parola adottato con **approvato** dalla Giunta e prevede in aggiunta, al fine dell'approvazione, la collaborazione del Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport.

La prima modifica è di riordino normativo e non comporta oneri aggiuntivi. Per la seconda modifica i componenti del Comitato partecipano ai lavori a titolo gratuito, per cui l'eventuale collaborazione aggiuntiva non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 13

Rinovella l'articolo 11 rinominando la preesistente Consulta in Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, affidandogli anche funzioni propositive oltre che consultive. Tra i componenti vengono aggiunti il presidente dell'ANCI, un rappresentante del Dipartimento di prevenzione delle ASL ed uno della Federazione Medico Sportiva Italiana, uno delle associazioni non aderenti al CONI o al CIP ed il referente dell'Osservatorio regionale.

I componenti continuano a partecipare a titolo gratuito, la modifica dunque non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 14

Si rinnova l'articolo 12 abrogando la Conferenza regionale dello sport prevista rinominandola in Stati generali dello sport e delle attività motorie con cadenza triennale.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi essendo una modifica più che altro lessicale.

Articolo 15

Si rinnova l'articolo 13 aggiungendo esplicitamente tra i soggetti che collaborano alle attività dell'Osservatorio anche le discipline sportive associate e l'associazionismo. Si chiede esplicitamente all'Osservatorio di restituire annualmente alla Giunta tutti i dati raccolti ed elaborati.

La modifica omogeneizza la lista dei soggetti come in altri punti della legge, non comporta oneri aggiuntivi ma è solo di riordino normativo.

Articolo 16

Rinovella l'articolo 14 cambiandone anche la rubrica da *Associazioni sportive sociali in Promozione delle attività sportive e motorie per finalità sociali*, inserisce i riferimenti normativi alla legge nazionale per quanto riguarda i titoli di laurea riconosciuti idonei e necessari per almeno un operatore all'interno delle associazioni che possono accedere ai benefici della presente legge, riunisce in unica lettera le caratteristiche delle associazioni che possono in particolare accedere ai benefici.

Le modifiche hanno carattere di riordino normativo e non hanno oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 17

Si abroga l'articolo 15 che istituiva il Certificato dello sport leale, che la Giunta avrebbe dovuto rilasciare ai gestori degli impianti sportivi.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi, bensì una riduzione di attività potenziali.

Contemporaneamente si introduce il nuovo articolo 15 *Palestre della salute*, secondo cui la Regione promuove/riconosce l'esercizio fisico e strutturato come strumento di prevenzione e terapia da svolgere sotto il controllo di un operatore appositamente qualificato ed in strutture idonee "palestre della salute" certificate dalla Regione. Il nuovo articolo stabilisce esplicitamente che i costi per lo svolgimento dei programmi nelle palestre della salute sono a carico dei singoli utenti e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

La Giunta disciplina con regolamento le modalità per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e somministrazione dei programmi. Inoltre la Regione pubblicizza adeguatamente le palestre della salute sul proprio sito istituzionale al fine di promuoverne la conoscenza. Si ritiene che queste attività possano essere svolte dagli uffici della Giunta all'interno delle proprie funzioni e non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 18 e 19

I due articoli sostituiscono l'articolo 16 ed introducono l'articolo 16bis. L'articolo 16bis prevede come titolo abilitativo la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) invece della dichiarazione di inizio attività prevista dal vigente articolo 16 da presentare comunque al comune, nel caso di apertura di un centro di attività motoria, insieme alla documentazione certificante il possesso di alcuni requisiti richiesti per la gestione delle attività nel centro. Non vengono modificati i requisiti.

Vengono riordinati i riferimenti indiretti alla normativa nazionale in riferimenti diretti ed espliciti.

Il nuovo articolo 16 definisce i centri di attività motoria indicandone i requisiti per le attività, in parte rinviandoli a norme regolamentari.

Le modifiche hanno carattere di riordino normativo ed ordinamentale, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 20

Si abroga l'articolo 18 il cui contenuto dispositivo è contemporaneamente inserito nel nuovo articolo 16bis.

La modifica non comporta oneri aggiuntivi, avendo carattere di riordino normativo.

Articolo 21

Rinovella l'articolo 19 introducendo in modo esplicito da parte della Regione l'avvalersi anche del CONI nella promozione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori sportivi.

La modifica potrebbe reindirizzare le risorse previste per tale tipo di intervento, ma non comporta direttamente oneri aggiuntivi, non essendo tali oneri di carattere obbligatorio, bensì determinabili dalle disponibilità di bilancio e dalle varie fasi di programmazione.

Articolo 22

Nell'articolo 19 vigente per la formazione degli operatori sportivi promossa dalla Regione, si aggiunge *anche avvalendosi della collaborazione del CONI* e coinvolgendo anche le federazioni



sportive e le discipline sportive associate nella definizione della disciplina in tema.

L'intervento era già finanziato dalla norma finanziaria vigente, la modifica in sé non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 23

Si sostituisce l'articolo 23 riguardante le sanzioni, introducendone di nuove riguardanti la gestione delle attività nei Centri di Attività Motoria. Le modalità di vigilanza e controllo collegate ad esse saranno definite con regolamento.

Si ritiene che il regolamento possa definire tempi e modalità che non aggravino le attività dei comuni che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, non comportando pertanto oneri aggiuntivi per i comuni e la Regione. I proventi delle sanzioni saranno comunque introitati dai comuni.

Articolo 24

Si rinnova l'articolo 24 introducendo esplicitamente la possibilità di utilizzare fondi europei per la concessione dei contributi previsti dallo stesso articolo, omogeneizzando la lista dei possibili beneficiari come in altri punti del testo della legge. Inoltre viene introdotto un criterio di preferenza per la concessione dei contributi in favore dei progetti presentati in forma congiunta da più soggetti. Si alza la quota minima da destinare allo sviluppo di attività sportive e motorie delle persone con disabilità dal 10 al 15%.

Le modifiche hanno effetti economici in termini di indirizzo per la ripartizione delle risorse disponibili, non comportano però direttamente oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 25

Si introduce esplicitamente il termine riqualificazione tra le finalità per cui la Regione concede contributi e benefici finanziari per l'impiantistica sportiva.

La modifica potrebbe ampliare lo spettro degli interventi che possono godere dei contributi/benefici finanziari, ma non comporta a priori oneri aggiuntivi. Infatti la concessione dei contributi è a valle della disponibilità di bilancio che la programmazione in tema di sport individua e poi ripartisce. Inoltre il concetto di riqualificazione era già compreso implicitamente tra le finalità della legge in forma di qualificazione e sviluppo degli impianti sportivi (art. 3 co.2 lett b)), quindi in questo caso la modifica ha carattere di riordino ed omogeneizzazione del testo vigente.

Articolo 26

Rinnova l'articolo 27 Regolamento di attuazione, chiarendone in modo esplicito i contenuti, che devono disciplinare i requisiti per le attività svolte all'interno dei centri di attività motoria e le relative modalità di vigilanza.

La modifica comporterà maggior attività per l'elaborazione del regolamento, attività che prima la Giunta avrebbe dovuto essere espletate per il piano triennale. La modifica non comporta dunque oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, essendo queste attività riferibili alle funzioni degli uffici regionali operanti in materia.

Articolo 27



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

La modifica, per l'attività di vigilanza e controllo prevista all'articolo 28 del testo vigente da parte dei comuni, aggiorna i riferimenti all'articolo 27 vigente riguardante il regolamento di attuazione ed anch'esso in via di modificazione. Tale attività andrà comunque definita dal regolamento di attuazione e secondo la presente proposta ampliarà il suo spettro anche alle attività svolte nei centri di attività motoria e non solo sugli impianti.

Si ritiene che il regolamento possa prevedere modalità di vigilanza che non comportino oneri aggiuntivi per il comune. La modifica non comporta direttamente oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 28

Si introduce l'articolo 28bis Clausola valutativa secondo cui la Giunta regionale con cadenza triennale trasmetta all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge.

Di prassi questo tipo di attività viene svolta dagli uffici senza oneri aggiuntivi, bensì come parte dell'ordinaria attività legata allo svolgimento delle proprie funzioni. La modifica non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 29

Nell'articolo 29 si introduce un riferimento alla norma transitoria nelle more dell'approvazione di un regolamento che sostituisca il regolamento abrogato dallo stesso articolo 29 vigente.

La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 30

Adeguata la norma finanziaria prevista all'articolo 30 con un comma di attualizzazione della stessa alla normativa nazionale in tema di armonizzazione dei sistemi contabili.

La modifica ha carattere di riordino normativo e non comporta oneri aggiuntivi.


Articolo 31

E' una norma transitoria per cui i Centri di attività motoria hanno tempo 1 anno dall'entrata in vigore del regolamento attuativo, per adeguarsi ai requisiti aggiuntivi previsti dalla presente proposta di legge che saranno definiti in modo dettagliato dal regolamento stesso.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, le attività di definizione del regolamento sono da considerare all'interno delle funzioni già previste per gli uffici regionali.

Nel complesso le disposizioni sono norme di indirizzo, di carattere ordinamentale e procedurale o di riordino normativo. Non introducono direttamente nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rimangono dunque invariati gli schemi di finanziamento già previsti dalla norma finanziaria della legge regionale vigente.

Si aggiorna la norma finanziaria vigente esclusivamente ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal Dlgs 118/2018, introducendo i riferimenti alle Missioni ed i Programmi di spesa già previsti nel bilancio regionale corrente.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

INTEGRAZIONE DELLA NORMA FINANZIARIA VIGENTE

Art. xx (Integrazioni all'articolo 30)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della lr19/2009 è aggiunto il seguente:

"2. bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", del bilancio regionale di previsione.